

DIVISIONE IV – QUALITA' DELLO SVILUPPO

ArcelorMittal Italia S.p.A.  
[direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com](mailto:direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com)  
[ambiente@arcelormittalitaliapec.com](mailto:ambiente@arcelormittalitaliapec.com)

E, p.c.,

ISPRA  
Servizio Ambientale delle tecnologie, delle sostanze  
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

ARPA Puglia  
[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:** Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto autorizzativo n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM del 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico gestito da ArcelorMittal Italia S.p.A., sito nel Comune di Taranto.

**Diffida ai sensi art. 29-decies del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. di cui alla nota ISPRA protocollo n. 44736 del 02/10/2020.**

Facendo seguito all'allegata nota prot. n. 44736 del 02/10/2020, acquisita al prot. MATTM n. 80067 del 09/10/2020, inviata a questa Direzione dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ad esito della visita ispettiva straordinaria effettuata in data 7-8 luglio 2020, per cui è stata accertata <<la violazione delle seguenti prescrizioni degli atti autorizzativi in riferimento: § 9.2.1 (pag. 824) del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del Decreto Autorizzativo DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011 che prevede al primo capoverso che “Il gestore provvederà a definire e adottare idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente”>>, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a provvedere a quanto richiesto nella suddetta nota con i tempi e le modalità ivi indicati, a decorrere dal ricevimento della presente.

Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo, al comma 9 lettera b) prevede che l'autorità competente proceda “alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato (...) nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno”, rappresentando al riguardo che, come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno.

**Il Dirigente**

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. c.s: nota ISPRA protocollo 2020/44736 del 02/10/2020

ID Utente: 15306  
ID Documento: CreSS\_04-15306\_2020-0004  
Data stesura: 16/10/2020